

TRIBUNALE DI VERONA

Il Presidente della Seconda Sezione Civile, dott.ssa Monica Attanasio, sentiti i colleghi della Sezione, rileva quanto segue:

L'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206 ha, come noto, introdotto nel testo dell'art. 543 c.p.c. un nuovo comma – entrato in vigore il 22 giugno 2022 –, a mente del quale *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*.

In relazione a tale disposizione sono giunte vari richieste di chiarimenti in ordine al soggetto legittimato ad eseguire la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, se cioè si debba trattare necessariamente dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero se la notifica possa avvenire a cura del legale.

La prima soluzione presuppone che l'avviso in questione costituisca atto che si inserisce nella fattispecie, a formazione progressiva, del pignoramento presso terzi, ma contro tale tesi milita la considerazione che l'attività dell'Ufficiale Giudiziario, espressamente contemplata dal comma precedente, cessa nel momento in cui, eseguita l'ultima notificazione, questi consegna al creditore l'originale dell'atto di pignoramento, e che l'avviso in questione e la sua notifica sono configurati dalla norma come atti propri del creditore procedente.

Non si tratta, del resto, della sola ipotesi in cui l'efficacia del pignoramento è subordinata al compimento di attività posta a carico del creditore procedente: lo stesso art. 543, al comma 4, stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore; analoga disposizione è dettata per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare (artt. 518, comma 6, e 557, comma 3, c.p.c.); l'inefficacia del pignoramento è altresì comminata nell'ipotesi di tardiva presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione (artt. 497 e 562) ed in quella di tardivo deposito della documentazione ipocatastale (art. 567).

Deve quindi concludersi nel senso che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione presso terzi è incumbente a carico dell'avvocato, che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite (e quindi anche, ma non necessariamente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario).

Si dispone l'invio della presente nota, per conoscenza, all'Ordine degli Avvocati di Verona, con preghiera di diffusione agli iscritti, ed all'UNEP di Verona

Verona, 11 ottobre 2022

Il Presidente della Seconda Sezione

Dr. Monica Attanasio

